

Riforma del Terzo Settore e Riforma del Welfare

***Ruolo e natura delle attività e degli Enti della Chiesa in una società
che cambia***

***Le agevolazioni fiscali e finanziarie: imposte, contributi sociali,
bonus, erogazioni liberali, il
nuovo regime forfetario***

**Pontificia Università Urbaniana
Roma, 18 Novembre 2017**

**Luigi Puddu
Christian Rainero
Alessandro Migliavacca
Dipartimento di Management
Università degli Studi di Torino**



MOTTO DELLA RAGIONERIA

“CONOSCERE PER DECIDERE”

LUIGI EINAUDI

✓ **Introduzione alle aziende pubbliche**

Approccio Antropologico

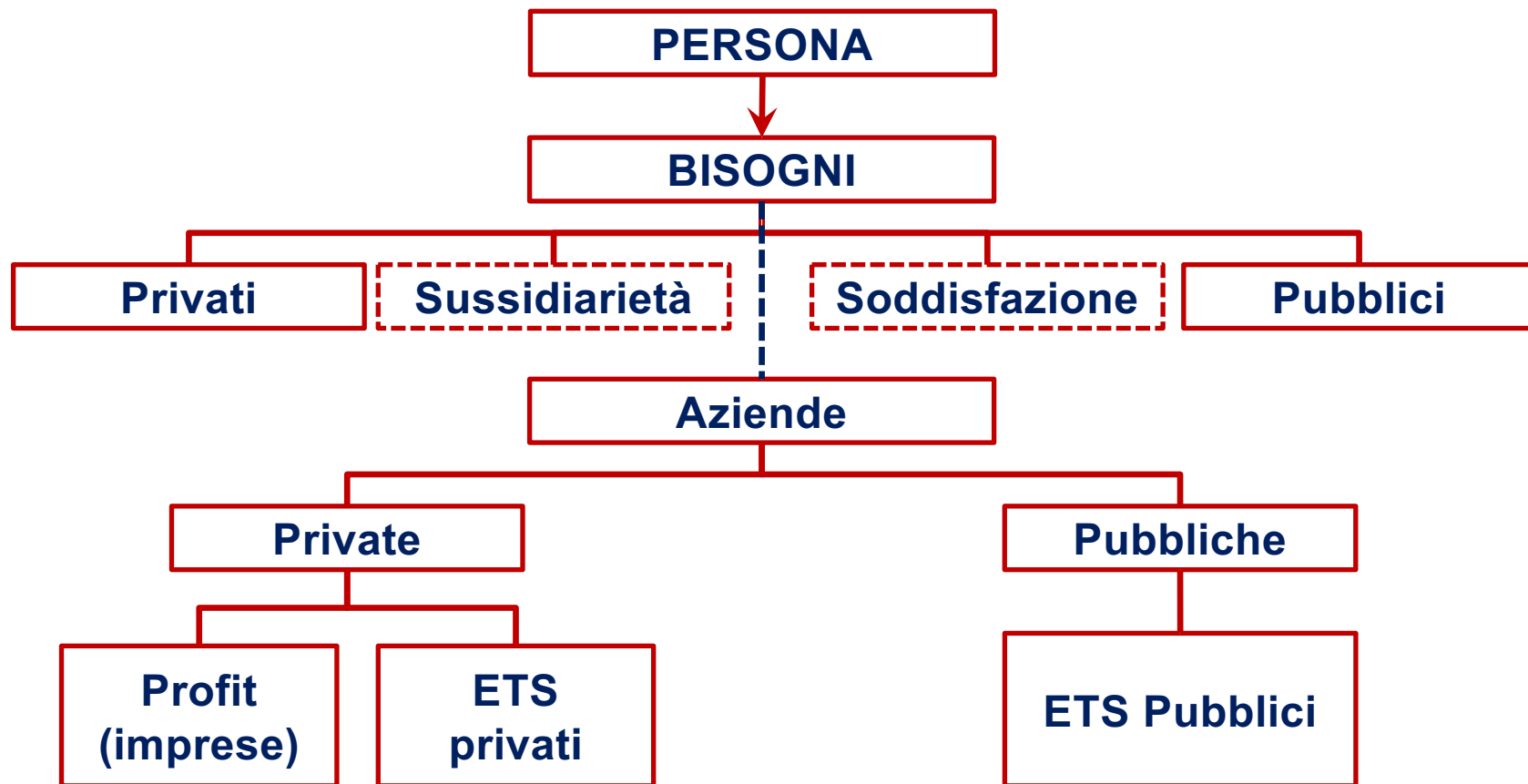
Persona

Inclinazioni naturali:

- a) Conservare e sviluppare la propria esistenza**
- b) Riprodursi per perpetuare la specie**
- c) Sviluppare la conoscenza e la capacità di vivere in società**

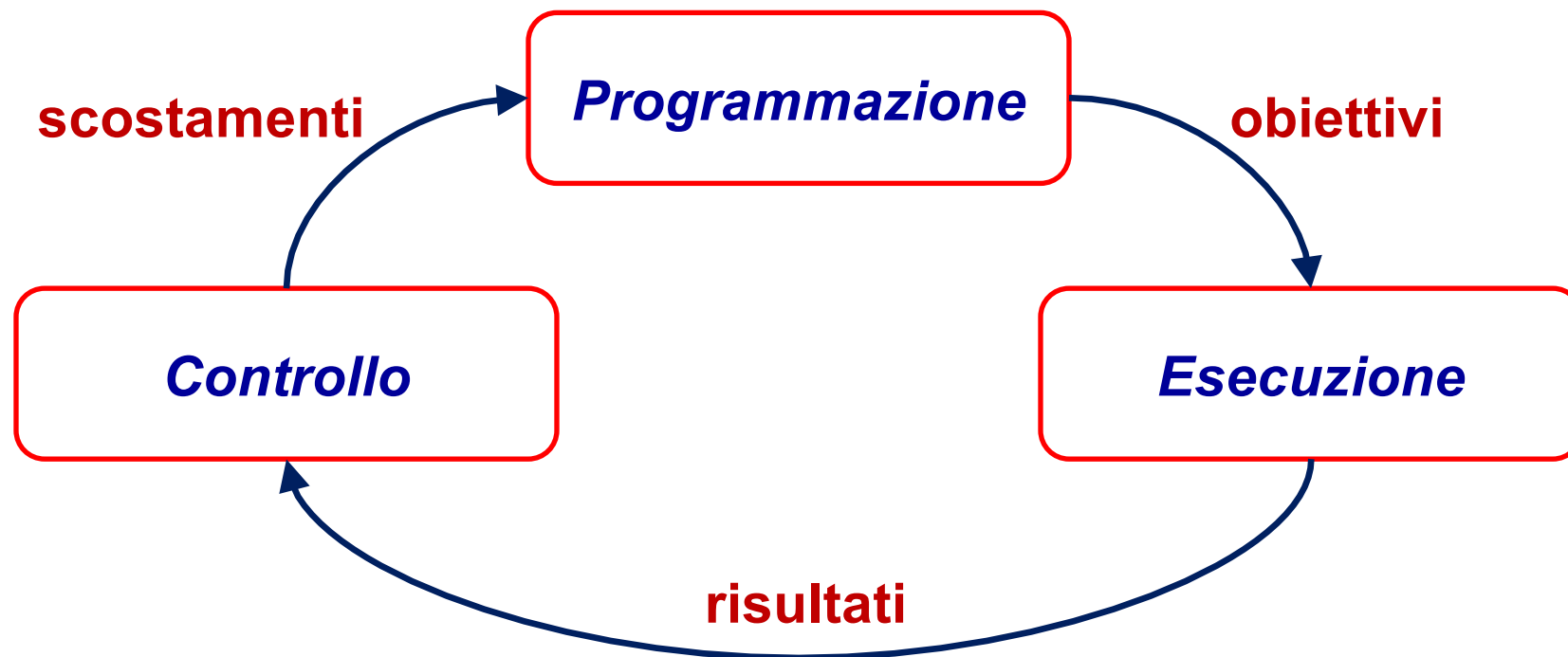
✓ Introduzione alle aziende pubbliche

Persona-Bisogni-Aziende: una visione antropologica



✓ **Amministrazione razionale fondata sul bilancio**

**Ciclo conoscitivo aziendale collegato con le fasi
dell'amministrazione razionale:**



✓ **Amministrazione razionale fondata sul bilancio**

Amministrazione Razionale e Bilancio

	FASI DELLA GESTIONE		
ASPETTI DELLA GESTIONE	PROGRAMMAZIONE	ESECUZIONE	CONTROLLO
FINANZIARIO	Preventivo finanziario	Rilevazioni di contabilità	Rendiconto finanziario
Impieghi Fonti			
Variazione finanziaria			
PATRIMONIALE	Stato patrimoniale preventivo		Stato patrimoniale consuntivo
Attivo Passivo			
Netto			
ECONOMICO	Conto economico preventivo		Conto economico consuntivo
Costi Proventi			
Utile			
SOCIALE	Preventivo e programmazione di responsabilità sociale	Contabilità sociale	Bilancio sociale
Esternalità e responsabilità sociale			
	Bilancio preventivo		Bilancio consuntivo
ORGANIZZATIVO			Curva di esperienza
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE			Questionari e sondaggi demoscopici

✓ **Amministrazione razionale fondata sul bilancio**

Amministrazione Razionale e Bilancio

PER OGNI ASPETTO, SEMPRE:

☐ **QUADRATURA**

☐ **RILEVANZA**

☐ **PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

✓ **Amministrazione razionale fondata sul bilancio**

Amministrazione Razionale e Bilancio

RILEVANZA

**«La chose la plus difficile pour un dirigeant c'est de
n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont
aucune importance»**

**(La cosa più difficile per un dirigente è il non attribuire importanza
alle cose che non hanno importanza)**

CHARLES DE GAULLE

✓ **Amministrazione razionale fondata sul bilancio**

Processi di accumulazione/distribuzione del capitale

TIPOLOGIE DI AZIENDE FONTI/IMPIEGHI	Aziende di CONSUMO		Imprese di PRODUZIONE	
	Enti del Terzo Settore	Aziende Pubbliche (Istituzioni)	Imprese	Imprese cooperative
a) Fonti di accumulazione del capitale:				
1a) Capitale sociale/fondo di dotazione	SI ⁽¹⁾	NO	SI ⁽³⁾	SI ⁽⁴⁾
2a) Ricavi di mercato	NO ⁽²⁾	NO	SI	SI
3a) Tributi da potere impositivo	NO	SI	NO	NO
4a) Contributi da terzi senza corrispettivo	SI	SI	SI	SI
5a) Disinvestimenti patrimoniali	SI	SI	SI	SI
6a) Debiti	SI	SI	SI	SI

- (1) Fondo di dotazione da utilizzare per gli scopi dell'ente
 (2) Con eccezione per le imprese sociali
 (3) Capitale sociale da mantenere integro attraverso l'accumulazione del reddito
 (4) Con limite massimo per socio e con voto capitario

✓ **Amministrazione razionale fondata sul bilancio**

Processi di accumulazione/distribuzione del capitale

TIPOLOGIE DI AZIENDE FONTI/IMPIEGHI	Aziende di CONSUMO		Imprese di PRODUZIONE	
	Enti del Terzo Settore	Aziende Pubbliche (Istituzioni)	Imprese	Imprese cooperative
b) Impieghi del capitale (durabilità):				
1b) Costi di gestione (strategici)	SI	SI	SI	SI ⁽⁵⁾
2b) Investimenti patrimoniali	SI	SI	SI	SI
3b) Rimborso debiti	SI	SI	SI	SI
4b) Remunerazione, rimborso del capitale sociale/fondo di dotazione	NO	NO	SI	SI ⁽⁶⁾

⁽⁵⁾ Con ristorni ai soci
⁽⁶⁾ Con limiti e riserve indivisibili

Riforma del Terzo Settore D.Lgs.n.117/2017

□ MISSION degli Enti del Terzo Settore

- perseguire il bene comune,
 - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
 - valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
- (artt. 2,3,4,9,18 e 118 Cost.)

PERSONA: “*naturae rationalis individua substantia*”, sostanza individuale di natura razionale (De persona et duabus naturis, Severino Boezio) (**aspetto antropologico**)

BENE COMUNE: una società al servizio dell'uomo è quella che si propone come meta prioritaria il bene comune, “*fine intermedio o infravalente*” (Umanesimo integrale, J.Maritain), inteso come l'insieme delle condizioni necessarie perché tutti gli uomini possano raggiungere, pienamente e agevolmente il proprio sviluppo.

☐ Enti del Terzo Settore

SONO ENTI DEL TERZO SETTORE

le organizzazioni di volontariato,

le associazioni di promozione sociale,

gli enti filantropici,

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,

le reti associative,

le società di mutuo soccorso,

le associazioni, riconosciute o non riconosciute,

le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

❑ Enti del Terzo Settore

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose sono riconosciuti come Enti del Terzo settore limitatamente alle ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE svolte (art. 4 D.Lgs.117/2017)

Condizioni:

- Adozione di un regolamento specifico per le ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

NON SONO ENTI DEL TERZO SETTORE:

le amministrazioni pubbliche,

le fondazioni di origine bancaria

le formazioni e le associazioni politiche,

i sindacati,

le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,

le associazioni di datori di lavoro,

gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

❑ ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Si considerano, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i;
- b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i.;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalità alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;**
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione (...) svolte a favore di filiere del commercio equo e solidale**
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro**
- q) alloggio sociale**
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti**
- s) agricoltura sociale**
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**
- ...**

❑ ATTIVITÀ DIVERSE

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse (accessorie/commerciali) da quelle di interesse generale, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Occorre tenere in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività (diverse) in rapporto all'insieme di quelle impiegate, anche volontarie e gratuite, nelle attività di interesse generale.

❑ REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche

- presso le Regioni e Province autonome è indicato come «Ufficio Regionale/Provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore» -

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

❑ ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Salvo quanto previsto dall'art.22 (le associazioni e fondazioni del Terzo settore in deroga al D.P.R. 10 Feb. 2000 n.361, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS) - (Notaio richiedente) -

La domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione:

- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore

❑ ENTI DEL TERZO SETTORE ED ENTI ECCLESIASTICI (Religiosi)

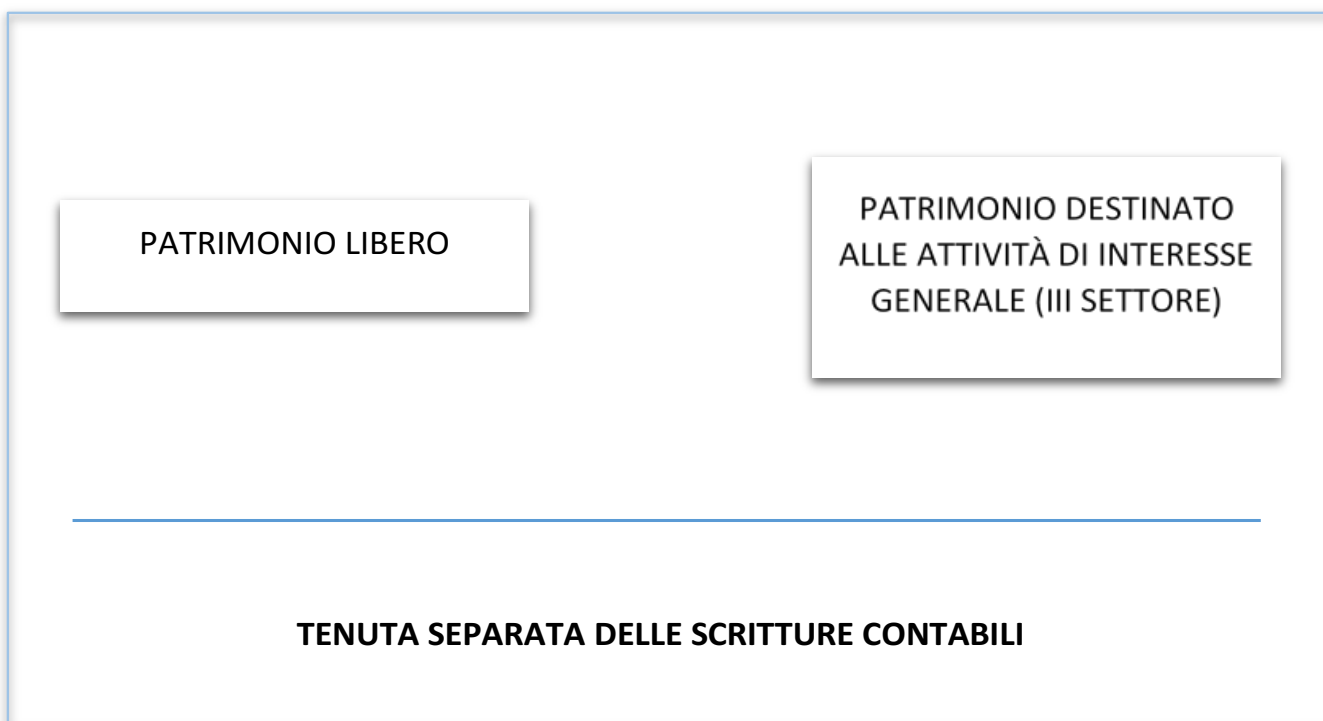
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono applicare le norme del CTS limitatamente alle attività di interesse generale a condizione che adottino un regolamento specifico per le ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Per lo svolgimento di tali attività gli Enti Ecclesiastici (religiosi) civilmente riconosciuti:

- ❑ devono costituire un patrimonio destinato (art.8) (nuovo adempimento)
- ❑ devono tenere separatamente le scritture contabili (art. 13) e il bilancio: adempimento già operante con integrazione del bilancio economico-patrimoniale e del bilancio sociale (art. 14).

❑ COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO DESTINATO

PATRIMONIO ENTE ECCLESIASTICO (RELIGIOSO)



Dovrebbe essere interpretato come un «patrimonio destinato» ai sensi del Codice Civile (art. 2447-bis C.C.)

❑ DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- ❑ Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- ❑ È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

❑ **DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI**

Si considerano in ogni caso DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (attualmente pari allo 0,1%). Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

❑ DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di scioglimento :

«il patrimonio residuo è devoluto agli altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie»

Continuum logico dell'art. 8 (destinazione del patrimonio)

- si impedisce che il patrimonio residuo dell'ente possa divenire oggetto di appropriazione individuale in sede di liquidazione -

❑ SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO

Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato da:

- Situazione patrimoniale, economica e finanziaria: stato patrimoniale (attività, passività e patrimonio netto), conto economico (rendiconto della gestione)
- rendiconto finanziario con l'indicazione di proventi e oneri conseguiti/sostenuti dall'ente
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore (in attesa di emanazione)

❑ SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (libro giornale e degli inventari e altre scritture richieste da natura e dimensione dell'impresa)

- questi devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto a seconda dei casi (art. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.) -

❑ ENTI DEL TERZO SETTORE

Modello di rendiconto della gestione - Ragioneria

ONERI

- a) da attività tipica
- b) oneri x raccolta fondi
- c) attività diverse (accessorie, commerciali)
- d) oneri finanziari
- e) oneri di supporto generale
o di struttura

PROVENTI

- a) da attività tipica
- b) raccolta fondi
- c) attività diverse (access., comm.)
- d) proventi finanziari

Max 20% dei Proventi

❑ LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture contabili e il bilancio gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
(a cura dell'organo di amministrazione)
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
(a cura dell'organo di amministrazione)
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
(a cura dell'organo cui si riferiscono)

❑ BILANCIO SOCIALE

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 di euro devono predisporre il bilancio sociale da depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet, il BILANCIO SOCIALE, redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (...)

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

❑ BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione dell'aspetto sociale e contiene, a titolo di esempio:

- 1. le motivazioni, gli obiettivi e l'approccio seguito dall'ETS nel processo di rendicontazione sociale (Parte 1: Introduzione e nota metodologica);**
- 2. le caratteristiche dell'ETS, ovvero chi è, quali obiettivi si propone di perseguire e quale forma giuridica e modello organizzativo ha scelto per operare (Parte 2: Caratteristiche istituzionali ed organizzative);**
- 3. le attività che l'ETS ha sviluppato per raggiungere i propri obiettivi ed i risultati generati dalla propria gestione nel periodo di rendicontazione (Parte 3: Aree di attività e relativi risultati sociali; Parte 4: Risultati economici ed ambientali);**
- 4. il feedback dei lettori e gli obiettivi futuri che l'Organizzazione si propone di perseguire al termine del periodo di rendicontazione (Parte 5: Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione).**

→ Informa i «condivisori di interesse» dell'Ente delle attività dell'ETS e del loro impatto sulla società e sull'ambiente

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

NATURA COMMERCIALE DEGLI ENTI (art. 79, c.2)

Le attività di interesse generale svolte dagli ETS si considerano di natura non commerciale quando:

- 1) sono svolte a titolo gratuito
- 2) sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordimento

Ai fini del calcolo del costo effettivo, si dovrebbe tenere conto anche del valore normale delle attività di volontariato, dei religiosi e delle erogazioni gratuite di beni o servizi

COSTI EFFETTIVI = COSTI DIRETTI + INDIRETTI + FIGURATIVI

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

ART 79 c.5:

Si considerano NON commerciali gli ETS che svolgono in **VIA ESCLUSIVA**
O PREVALENTE le attività di interesse generale

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

Regimi fiscali per gli enti del terzo settore (non commerciali)

- 1) Regime Ordinario
- 2) Regime opzionale forfettario

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

Regime ordinario di tassazione (art. 79)

Agli ETS (diversi dalle imprese sociali) si applicano:

- 1. le disposizioni ad hoc previste dal codice del Terzo (artt. 79 ss.)**
- 2. le norme del Titolo II del TUIR in materia di IRES (artt. 72-161 del TUIR), tra cui quelle relative agli enti non commerciali, in quanto compatibili con le prime**
 - Reddito delle Società, se «Ente Commerciale»**
 - Reddito degli Enti non Commerciali, se «Non Commerciale»**

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

Regime ordinario di tassazione (art. 79)

- **non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore:**
 - i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
 - i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche;
 - le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
- **si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati conformemente alle finalità istituzionali dell'ente.**
- **sono di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici; tali incassi concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le operazioni ad essi sottese siano abituali o occasionali.**

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

REGIME FORFETTARIO DEGLI ETS NON COMMERCIALI (art. 80)

1. Gli ETS non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa applicando i seguenti coefficienti ai ricavi da attività di interesse generale o da altre attività, quando svolte con MODALITÀ COMMERCIALI,
2. aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86 (Plusvalenze patrimoniali), 88 (Sopravvenienze attive), 89 (Dividendi ed interessi) e 90 (Proventi immobiliari) **del TUIR**

a) <u>attività di prestazioni di servizi</u>		b) <u>altre attività</u>		c) <u>componenti positivi di reddito</u>
ricavi fino a € 130.000	7%	ricavi fino a € 130.000	5%	100%
ricavi da € 130.001 a € 300.000	10%	ricavi da € 130.001 a € 300.000	7%	
ricavi oltre € 300.000	17%	ricavi oltre € 300.000	14%	

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

Attività svolte con modalità COMMERCIALI - Regime forfettario

1. Determinazione del reddito negli Enti del Terzo Settore (ART. 80)

Coefficiente di redditività su
ricavi da prestazioni di servizi euro

+ Coefficiente di redditività su
ricavi da altre attività euro

+ Plusvalenze, sopravvenienze
attive, dividendi e interessi,
proventi immobiliari euro

= REDDITO IMPONIBILE euro

❑ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

Attività svolte con modalità COMMERCIALI - Regime forfettario

Per gli ENTI CHE ESERCITANO CONTEMPORANEAMENTE PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ATTIVITÀ il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di PRESTAZIONI DI SERVIZI.

VALIDITÀ:

- FINO ALLA REVOCA da effettuarsi nella dichiarazione annuale dei redditi con effetto dall'inizio del periodo di imposta nel quale la dichiarazione è stata presentata
- o comunque PER UN TRIENNIO.

□ ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE

TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DEGLI ETS (art. 87)

Gli enti del Terzo settore non commerciali che non applicano il regime forfetario, devono:

- redigere SCRITTURE CONTABILI CRONOLOGICHE E SISTEMATICHE, in relazione all'ATTIVITÀ COMPLESSIVAMENTE SVOLTA,
- redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente (BILANCIO: Stato Patrimoniale, Conto Economico)
- In relazione all'ATTIVITÀ COMMERCIALE esercitata, gli ETS non commerciali, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
- Relativamente all'ATTIVITÀ COMMERCIALE, redigere scritture contabili in contabilità semplificata (art. 18 del D.P.R n. 600/1973), anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo (400.000 euro proventi da servizi; 700.000 euro proventi da altre attività) → LIBRO INVENTARI; LIBRO GIORNALE; REGISTRI IVA

a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti

Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) gli ETS non commerciali limitatamente alle ATTIVITÀ NON COMMERCIALI (artt. 5 e 6), NON sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio (art.13), dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (...) Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario.

❑ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI (Art. 82)

Gli ETS NON sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dei suddetti enti.

Si applicano in MISURA FISSA le imposte di registro, catastali e ipotecarie ad:

- **Atti costitutivi e modifiche statutarie**
- **Atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (condizione: diretta attuazione e utilizzo per gli scopi istituzionali entro 5 anni dal trasferimento)**

❑ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI (Art. 82)

GLI IMMOBILI posseduti e utilizzati ETS destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, SONO ESENTI dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili

- per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, i comuni e le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli ETS non commerciali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di pertinenza e connessi adempimenti -

MODALITÀ DI ESENZIONE: RIMANDO ALLE MODALITÀ DI LEGGE

- art. 7 D.Lgs. N.504/1992 s.m. e art. 91-bis D.L. n.1/2012 per l'IMU/ICI

- art. 1 c. 3 D.L. n.16/2014 per la TASI

□ Art. 7 D.Lgs. 504/1992 modificato da art. 91-bis D.L. 1/2012

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.



☐ Art. 1 c. 3 D.L. n. 16/2014

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.



IMU/TASI (ETS)	
UTILIZZO IMMOBILE	ESENZIONE
IMMOBILI AD UTILIZZO NON COMMERCIALE	ESENTI
IMMOBILI A UTILIZZO MISTO	SOLO PER LA FRAZIONE NON COMMERCIALE
IMMOBILI A UTILIZZO COMMERCIALE	IMPONIBILI

DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI (ART. 83)

Dall' IRPEF lorda si **DETRA**E un importo pari al **30% degli oneri sostenuti** dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali per un **importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro**.

La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS non commerciali, da persone fisiche, enti e società sono DEDUCIBILI dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

NON CUMULABILITÀ DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ
con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge

Detrazioni per Erogazioni Liberali

BENEFICIARIO	EROGATORE	IMPOSTA	<u>DETRAZIONE</u>	PERIODO DI IMPOSTA	IMPORTO MAX	CONDIZIONE
ETS NON COMMERCIALE	CONTRIBUENTE	IRPEF LORDA	30% ONERI SOSTENUTI	1	30.000 EURO	VERSAMENTO TRAMITE BANCHE O UFFICI POSTALI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO			35% ONERI SOSTENUTI			

Deduzioni per Erogazioni Liberali

BENEFICIARIO	EROGATORE	OGGETTO	<u>DEDUZIONE</u>	PERIODO DI IMPOSTA	CONDIZIONE
ETS NON COMMERCIALE	PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETÀ	Reddito complessivo dichiarato	10% Reddito complessivo	1	Fino a concorrenza del 10% del reddito complessivo
		Eccedenze sul reddito complessivo dell'anno precedente	10% Reddito complessivo	Dal 2 al 5	Per l'eccedenza degli anni precedenti

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili

SOCIAL BONUS/PROGETTI (ART. 81)

Il Social Bonus è un credito di imposta

Pari al 65% dell'erogazione liberale da persone fisiche

Pari al 50% dell'erogazione liberale da enti o società

- 1) Se l'erogazione Liberale è effettuata in favore degli ETS, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS e**
- 2) Se questi beni sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.**
- 3) Credito di imposta massimo: alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.**

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

CREDITO DI IMPOSTA (SOCIAL BONUS)				
BENEFICIARIO	EROGATORE	OGGETTO	CREDITO DI IMPOSTA	CONDIZIONE
ETS NON COMMERCIALE	PERSONE FISICHE	EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO	65% erogazione liberale in denaro	progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata
	ENTI O SOCIETÀ		50% erogazione liberale in denaro	

CREDITO DI IMPOSTA SOCIAL BONUS (Limiti Massimi)		
BENEFICIARIO	OGGETTO	CREDITO DI IMPOSTA
PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI	REDDITO IMPONIBILE	15% reddito imponibile
SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA	RICAVI ANNUI	0,5% ricavi annui

TITOLI DI SOLIDARIETÀ (ART. 77)

Le Banche e gli Istituti di credito possono emettere titoli di solidarietà

Titoli emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e altri titoli di debito

- **le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ex art 77 T.U.F.**
- **i certificati di deposito consistenti in titoli individuali ex art 77 T.U.B.**

Requisiti:

- 1) destinare ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore per una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto di eventuali erogazioni liberali**
- 2) entro il 31 marzo di ogni anno, comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente; le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti del Terzo Settore; gli importi erogati a titolo di liberalità, per il sostegno di attività di interesse generale ritenute meritevoli di finanziamento specificando l'Ente beneficiario, le iniziative oggetto di finanziamento, le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 (ex comma 14, art. 77).**

TITOLI DI SOLIDARIETÀ (ART. 77)

Facoltà:

- applicare un tasso inferiore rispetto a quello previsto per il titolo di debito, purché si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento
- erogare a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, a favore di uno o più enti del Terzo settore, che abbiano sottoposto al vaglio dell'erogante un progetto per il sostegno di attività di interesse generale, ritenuto meritevole di finanziamento a seguito del parere positivo dall'emittente stesso. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei titoli, agli emittenti spetta un credito d'imposta

TITOLI DI SOLIDARIETÀ (ART. 77)

Agevolazioni:

- **i titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, salvo alcune eccezioni**
- **gli interessi, i premi ed ogni altro provento, e i redditi diversi relativi ai titoli sono soggetti ad esenzione fiscale**
- **agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti del Terzo settore secondo le modalità sopra esplicitate. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riguardo alle erogazioni liberali**